



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

IL PROVVEDITORE

VISTA la legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

VISTA la legge 5 marzo 1963 n. 366;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art.1, c.1, della L. 4 dicembre 1993 n.494 e ss.mm. e ii.;

VISTE le circolari del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 25 gennaio 2011 n. 120 del 24 maggio 2001, n. 62 del 16 dicembre 2013 e le leggi ivi richiamate;

VISTO l'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147 con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, d'intesa con l'Agenzia del Demanio determina i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità;

VISTO il decreto 46/GAB del 30.01.2014 con il quale sono state approvate le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari a cominciare dall'annualità 2014;

VISTO l'art.14 del sopra citato decreto 46/GAB che prevede la revisione triennale dei canoni di concessione;

CONSIDERATO altresì che nell'allegato A a suo tempo approvato, non sono stati previsti canoni per le terre emerse e i terreni agricoli, si rende opportuno introdurre tali nuovi parametri;

RILEVATO che per le varie tipologie di concessione vi è la necessità di prevedere idoneo canone per terreni, per spazi acquei destinati alla sola evoluzione delle unità, nonché per le aree occupate da opere di facile e difficile rimozione dove non contemplate;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere un aumento delle sanzioni per ritardato pagamento di cui all'art. 11 del richiamato decreto 46GAB, prevedendo altresì l'istituto del Ravvedimento operoso;

RICHIAMATI all'uopo i propri decreti prot. n.13985 del 13 novembre 2012 e prot. n. 14059 del 13 novembre 2012 fin dove compatibili con il dispositivo del presente provvedimento,

CONSIDERATO che con nota prot. n.39249 del 30.09.2016 acquisita al protocollo dell'Agenzia del Demanio al n.15285 del 03.10.2016, è stata richiesta la condivisione delle nuove tariffe per le concessione del demanio marittimo lagunare ai sensi del l'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147;

CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/15, essendo decorsi i termini, si ritiene acquisito l'assenso dell'Agenzia del Demanio in merito alle modifiche al citato decreto 46/GAB con particolare riguardo all'istituto del ravvedimento operoso;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

Art.1) l'art.1 del decreto 46 GAB del 30.01.2014 viene così sostituito:

Art.1) Sono approvate, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari, alle concessioni per licenza e alle autorizzazioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 trovano applicazione i nuovi canoni di cui all'allegato **A** con la sola esclusione di quelli previsti alla tipologia n. 9 che decorrono dal 1° gennaio 2014.

Art. 2) l'art. 5 del decreto 46 GAB del 30.01.2014 viene così sostituito:

Art. 5) Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Nel caso in cui il concessionario provveda, entro 30 giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute, l'indennizzo viene ridotto al 30% sempreché versato contestualmente ai canoni.

Art.3) l'art.11 del decreto 46 GAB del 30.01.2014 viene così sostituito:

Art.11) In caso di ritardato pagamento del canone, sulla somma dovuta, oltre agli interessi di mora, pari al tasso di interesse legale, è dovuta l'indennità del 30% del canone stesso se contestato;

- a) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un decimo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- b) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 60 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un nono del canone da versarsi contestualmente al canone;
- c) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un ottavo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- d) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione oltre i 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un terzo del canone da versarsi contestualmente al canone.

Art.4) al decreto 46GAB del 30.01.2014 viene introdotto l'art.16:

Art. 16) É facoltà dell'Amministrazione concedere a titolo gratuito le aree ad esclusivo uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali per le quali il richiedente assuma tutti gli oneri dovuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.5) resta invariato quant'altro stabilito nel citato decreto 46/GAB del 30.01.2014.

**p. Il Provveditore
il Dirigente
dott.ssa Cinzia ZINCONE**